

CITTA' DI MOLFETTA

**PROVINCIA DI BARI**  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 266**

**del 28.09.2009**

**O G G E T T O**

Controversia tra il Comune di Molfetta e l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari (IACP di Bari) per ICI anni pregressi; approvazione protocollo di intesa.

L'anno duemilanove, il giorno ventotto del mese di settembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio** – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- a seguito di corrispondenza intercorsa tra il Comune di Molfetta e l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari è emerso l'intendimento delle Amministrazioni dei predetti Enti ad addivenire ad una definizione bonaria dei contenziosi giudiziari dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali di Bari e Regionali per la Puglia nonché dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, relativi all'impugnazione di avvisi di accertamento e liquidazione nonché di cartelle di pagamento aventi ad oggetto l'imposta comunale sugli immobili (ICI) accertata e liquidata dal Comune di Molfetta;
- con Deliberazione di G.M. n° 217 del 17/07/2009
  - a. è stato approvato il "protocollo di intesa" predisposto di concerto tra il Comune di Molfetta e l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari da sottoscrivere dai rappresentanti legali di entrambi gli Enti per la definizione bonaria dell'intera controversia;
  - b. il Sindaco pro-tempore è autorizzato alla sottoscrizione del predetto protocollo di intesa;
  - c. sono state affidate:
    - i. al Settore Tributi e Concessioni Comunali lo svolgimento di tutte le attività consequenziali in esecuzione del predetto "protocollo di intesa", ivi comprese la predisposizione dei relativi provvedimenti;
    - ii. alla U.A. Affari legali, di concerto con il Legale all'uopo nominato difensore del Comune di Molfetta, le attività attinenti la estinzione del giudizio pendente presso la Suprema Corte di Cassazione, afferente l'ICI per l'anno di imposta 1996.

Vista la nota trasmessaci dallo I.A.C.P. della Provincia di Bari (prot. 10143 del 03/09/2009) con la quale si comunica di non voler addivenire al bonario componimento secondo quanto disciplinato nel protocollo di intesa approvato con delibera G.M. 217/2009.

Vista la nota trasmessa del Comune di Molfetta, di prot. 48738 del 10/09/2009 con la quale si conferma la disponibilità a porre fine al contenzioso sulla base delle intese già definite e formalizzate dallo I.A.C.P. della Provincia di Bari con nota del 12/06/2009 di prot. 2624, che prevedono il versamento dell'ICI quantificato in €399.400,60 complessivi.

Vista la nota dello I.A.C.P. di Bari del 22/09/2009, prot. 11958, con la quale si manifesta la volontà di accogliere la proposta di bonario componimento della controversia di che trattasi mediante il versamento di € 399.400,60 da corrispondersi in forma dilazionata in 6 rate, con esclusione di interessi ed oneri aggiuntivi.

Valutata la convenienza e la opportunità per il Comune di Molfetta, nonché la piena legittimità, a procedere alla definizione bonaria dell'intera controversia, secondo le intese in precedenza esplicitate.

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del protocollo di intesa di cui alla deliberazione G.M. 217 del 17/07/2009.

Letto il “protocollo di intesa” all’uopo predisposto sulla base delle intese tra il Comune di Molfetta e lo I.A.C.P. di Bari, “allegato A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere dai rappresentanti legali di entrambi gli Enti previa approvazione dei rispettivi Organi a ciò preposti.

Ritenuto il predetto “protocollo di intesa” meritevole di approvazione.

Visti i pareri favorevoli dei Dirigenti dei Settori Tributi e Concessioni Comunali ed Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T. U. EE. LL., approvato con il D.Lgvo n. 267/2000.

Visto lo Statuto dell’Ente.

Visto il Regolamento di contabilità.

Visto il T. U. EE. LL., di cui al D. Lgvo n° 267/2000

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano;

## DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato

Provvedere alla modifica del protocollo di intesa approvato con deliberazione G.M. 217 del 17/07/2007 e, pertanto, approvare il “protocollo di intesa” predisposto di concerto tra il Comune di Molfetta e l’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari “allegato A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione del predetto protocollo di intesa.

Affidare:

- al Settore Tributi e Concessioni Comunali lo svolgimento di tutte le attività consequenziali in esecuzione del predetto “protocollo di intesa”, ivi comprese la predisposizione dei relativi provvedimenti;
- alla U.A. Affari legali, di concerto con il Legale all’uopo nominato difensore del Comune di Molfetta, le attività attinenti la estinzione dei giudizi pendenti presso la Suprema Corte di Cassazione, afferente la controversia di che trattasi.

Copia del presente provvedimento sarà notificato all’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari.

Inviare copia del presente atto al Settore Tributi e Concessioni Comunali, alla U.A., Affari Legali ed al Settore Economico Finanziario per i rispettivi adempimenti.

Con separata votazione unanime dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgvo n° 267/2000.

**PROTOCOLLO D'INTESA**

*Tra il Comune di Molfetta, in persona del Sindaco pro-tempore, da una parte e l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari (IACP di Bari), in persona del Commissario Straordinario, Dr. Raffaele Ruberto, dall'altra*

**PREMESSO CHE**

- tra il Comune di Molfetta e l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari (I.A.C.P. di Bari) sono pendenti contenziosi giudiziali dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali di Bari e Regionali per la Puglia nonché dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, relativi all'impugnazione di avvisi di accertamento e liquidazione nonché di cartelle di pagamento aventi ad oggetto l'imposta comunale sugli immobili (ICI) accertata e liquidata dal Comune di Molfetta;
- con il D.L.n.93 del 2008, convertito con modificazioni nella L.n.126/2008, art.1 comma 1 e 3, il legislatore ha riconosciuto l'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore degli IACP, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, con ciò implicitamente assoggettando al pagamento della suddetta imposta gli stessi Istituti per il periodo precedente;
- alla luce del suddetto intervento legislativo le Amministrazioni hanno manifestato l'intendimento di addivenire ad una definizione bonaria dei precitati contenziosi.

**DATO ATTO CHE**

- l'art.6 comma 2 del Decreto Legislativo n.504 del 30 dicembre 1992 dispone che .....l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro... e che, quindi, il Legislatore consente esplicitamente ai Comuni di concedere un regime di agevolazione fiscale ad Enti, come gli IACP, che perseguono un fine sociale (lo IACP costruisce e gestisce immobili di Edilizia Residenziale Pubblica per i ceti meno abbienti con un canone "sociale" determinato ope legis che, per migliaia di immobili, è nettamente inferiore, su base annuale, all'imposta ICI da corrispondere);
- l'art.8 del citato Decreto Legislativo n.504/92 "riduzioni e detrazioni dall'imposta" prevede:
  - b. al comma 2 "dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29....";
  - c. al comma 3 "a decorrere dall'anno di imposta 1997, l'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale può essere ridotta fino al 50% .....";
  - d. al comma 4 " le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ..... agli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P."
- la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 28160 del 26.11.2008, ha confermato quanto già precedentemente statuito, nonché ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza, circa la possibilità di riconoscere agli alloggi in proprietà dello IACP l'applicazione delle riduzioni e detrazioni di imposta di cui al D.Lgs504/92.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti sottoscritte

## SI CONVIENE E SI STIPULA

1. Per l'anno di imposta 1996 l'I.A.C.P. della Provincia di Bari riconosce l'esclusivo debito per ICI già oggetto di iscrizione a ruolo ed intimazione e il Comune rinuncia agli interessi moratori maturati successivamente all'iscrizione stessa; inoltre lo I.A.C.P. si impegna a versare al Comune i compensi e le spese afferenti la riscossione coattiva che saranno riversati al Concessionario di tale servizio competente per territorio.
2. Per gli anni di imposta dal 1997 al 2006, il Comune di Molfetta applica l'aliquota ridotta deliberata per le abitazioni principali (4,5 per mille) unitamente alla detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 D.Lgs n° 504/92 (€ 103,29); inoltre il comune di Molfetta rinuncia alle sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento già notificati; lo I.A.C.P. della Provincia di Bari riconosce il debito per I.C.I. degli anni dal 1997 al 2006 così determinato.
3. Per l'anno di imposta 2007 il Comune di Molfetta si impegna ad emettere l'avviso di accertamento ICI con applicazione dell'aliquota ridotta deliberata per le abitazioni principali (4,5 per mille) unitamente alla detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 D.Lgs n° 504/92 (€ 103,29), senza irrogazione di sanzioni; lo I.A.C.P. della Provincia di Bari riconosce sin d'ora il proprio debito per I.C.I. così determinato.
4. Il Comune di Molfetta assume l'impegno a non emettere avvisi di accertamento integrativi riferiti agli immobili e alle annualità di imposta già accertate e liquidate mentre lo I.A.C.P. della Provincia di Bari assume l'impegno a non presentare istanze di rimborso.

Per quanto sopra:

- a) lo I.A.C.P. della Provincia di Bari riconosce, nei confronti del Comune di Molfetta, un debito complessivo a titolo di I.C.I. afferente tutte le annualità di imposta sino al 2007, pari a € 399.400,60 al netto di quanto già versato forfetariamente dall'Istituto medesimo e al netto dei compensi e delle spese relative alla riscossione coattiva;
- b) il predetto importo (€ 399.400,60) sarà versato dallo IACP della Provincia di Bari sul conto corrente postale n° 19990423 intestato a "Comune di Molfetta – Servizio Tesoreria tributi locali – violazioni", a decorrere dal 31/10/2009 in n. 6 rate bimestrali, con esclusione di interessi ed oneri aggiuntivi, la prima pari a € 66900,60 e le ulteriori n° 5 dall'importo di € 66.500 cadauno;
- c) le parti si impegnano ad abbandonare tutti i giudizi pendenti relativi ai contenziosi di cui in premessa, senza reciproca pretesa in ordine ad eventuali spese processuali;
- d) il presente "protocollo d'intesa" sarà approvato con appositi atti deliberativi, immediatamente esecutivi, dalle rispettive Amministrazioni.

Molfetta/Bari li \_\_\_\_\_ 2009

*Letto, confermato e sottoscritto*

*per il Comune di Molfetta*

*Il Sindaco Pro-Tempore*

*Antonio Azzollini* \_\_\_\_\_

*Per l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari*

*Il Commissario Straordinario*

*Raffaele Ruberto* \_\_\_\_\_

